

Di seguito vengono pubblicati i criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice

La commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli ai sensi delle norme che regolano il concorso, nonché delle disposizioni contenute nel bando di concorso straordinario, approvato con decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato dal decreto 5222 del 13/11/2012 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per la partecipazione in forma associata la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM 30 marzo 1994, n. 298 rispettivamente per ciascuna voce.

Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 30 marzo 1994, n. 298, i punti disponibili per i titoli sono complessivamente 50 (10 per ciascun commissario).

Per maggiore distinzione la commissione decide di utilizzare quattro cifre decimali.

I GRUPPO TITOLI DI STUDIO E DI CARRIERA

La commissione osserva che la ripartizione del punteggio relativa al gruppo titoli di studio e di carriera si riconduce all'art. 6 del D.P.C.M. n. 298/94, secondo il quale possono essere attribuiti fino ad un massimo di 15 punti (3 per ciascun commissario).

Segue la relativa tabella

	Punteggio totale
Lett. a) Voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino ad un massimo di punti	5.0
Lett. b) Possesso di una seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica	3.5
Lett. c) Specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative a materie afferenti alla facoltà di farmacia erogate ai sensi dell'art. 80 del DPR 11 luglio 1980, n. 383, o dell'art. 8 della L 30 novembre 1989, n. 398 fino ad un massimo di punti:	2.0
Lett. d) Possesso di una seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutica o farmacia	1.5
Lett. e) Pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie di farmacologia, farmacognosia, tossicologia, tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoconomia con specifico riferimento alla gestione della farmacia, legislazione farmaceutica, diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario fino ad un massimo di punti	1.0

Lett. f) Idoneità in un precedente concorso da valutarsi una sola volta	1.0
Lett. g) Idoneità nazionale a farmacista dirigente	1.0
Lett. h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale fino ad un massimo di punti	0.5

Lettera a) voto di laurea:

Il punteggio del voto di laurea è così valutato:

voto di laurea	punti
110 e lode	5,0000
110	4,7500
109	4,6420
108	4,5340
107	4,4260
106	4,3180
105	4,2100
104	4,1020
103	3,9940
102	3,8860
101	3,7780
100	3,6700
99	3,5620
98	3,4540
97	3,3460
96	3,2380
95	3,1300
94	3,0220
93	2,9140
92	2,8060
91	2,6980
90	2,5900
89	2,4820
88	2,3740
87	2,2660
86	2,1580
85	2,0500
84	1,9420
83	1,8340
82	1,7260
81	1,6180
80	1,5100
79	1,4020
78	1,2940
77	1,1860

76	1,0780
75	0,9700
74	0,8620
73	0,7540
72	0,6460
71	0,5380
70	0,4300
69	0,3220
68	0,2140
67	0,1060
66	0,0020

Nessun punteggio è attribuito in caso di omessa indicazione del voto di laurea.

Per la laurea principale conseguita all'estero:

il settore Politiche del Farmaco Innovazione e Appropriatezza ha acquisito la documentazione per verificare sia il possesso del titolo di studio dichiarato, sia l'indicazione del voto corrispondente a quello italiano. Laddove non sia possibile accertare tale corrispondenza, si considera come non indicato e quindi il punteggio non verrà attribuito.

Lettera b) e d):

Sono valutate le seconde lauree conseguite *ante* DM 509/99; successivamente al DM 509/99 sono valutate solo le seconde lauree specialistiche/magistrali e quelle a ciclo unico (5 anni).

Sono escluse dalla fattispecie "seconda laurea" le classi di laurea triennale e da 180 CFU.

Lettera c):

Sono valutate le specializzazioni universitarie, il conseguimento di borse di studio o di ricerca, assegni di ricerca, dottorati di ricerca, master universitari di II livello relative alla facoltà di farmacia e CTF come da successiva tabella.

Specializzazioni universitarie

Specializzazioni universitarie di durata pari a 2 anni: punti 1

Specializzazioni universitarie di durata pari o superiore a 3 anni: punti 2

Dottorati di ricerca

Dottorati di ricerca della durata pari a due anni: punti 1

Dottorati di ricerca della durata uguale o maggiore di tre anni: punti 2

Master universitari di secondo livello

Master universitari di II livello della durata di un anno: punti 0,7

Master universitari di II livello della durata di due anni: punti 1

Borse di studio, di ricerca, o assegno di ricerca

Borse di studio, di ricerca, o assegno di ricerca: punti 0,5 - per anno di frequentazione.

Non sono valutati periodi inferiori a un anno o frazioni.

Alle specializzazioni, ai dottorati, ai master saranno attribuiti punteggi solo se i relativi corsi risulteranno conclusi con conseguimento del titolo.

Lettera e) Pubblicazioni scientifiche:

Le pubblicazioni valutabili sono quelle scientifiche inerenti alle materie elencate all'art. 7 del DPCM 298/1994.

Ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando approssimato al 01.01.2002.

Non vengono valutate:

- le pubblicazioni allegate ma non dichiarate nella domanda in piattaforma;
- le pubblicazioni dichiarate nella domanda ma non inviate nel plico;
- le pubblicazioni relative a tesi di laurea e specializzazione nel caso sia già stato valutato il titolo
- i lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa.

Inoltre non sono valutate come pubblicazioni scientifiche gli abstract e gli atti relativi a convegni, seminari e congressi.

Ai sensi dell'art 6, lett. e) D.P.C.M. 298/1994 alle pubblicazioni scientifiche sono attribuiti fino ad un massimo di punti 1 (per l'intera commissione):

- per ciascuna pubblicazione su rivista censita in Pubmed: massimo punti 0,1 (per l'intera commissione)
- per ciascuna pubblicazione su rivista edita da SIFO, SIF e Ragiufarm: massimo punti 0,05 (per l'intera commissione)
- volume pubblicato come autore o coautore: massimo punti 0,5 (per l'intera commissione)
- contributi in volumi come autore o coautore: massimo punti 0,25 (per l'intera commissione)

Lettera f:

Non rientra in questa categoria e quindi non è valutata ogni idoneità a precedenti concorsi diversi da quelli banditi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio ai sensi della legge n. 475/68, smi.

Lettera g:

Non sono valutate eventuali idoneità a farmacista dirigente non corrispondenti all'idoneità nazionale a farmacista dirigente prevista dal DPCM 298/94, istituita dall'art. 20 del DPR n. 761/1979 e abrogato dal D.L. n. 583/1996 art. 2, comma 1-sexies, convertito in legge n. 4/1997.

Lettera h:

Abilitazione

Al voto di abilitazione è attribuito il punteggio di 0,5 ove risulti conseguito con un voto pari o superiore al 65% del voto massimo assegnabile.

Nessun punteggio è attribuito in caso di omessa indicazione della votazione e nel caso in cui la votazione sia inferiore al 65% del voto massimo assegnabile.

In caso di attribuzione di punti 0,5 all'abilitazione professionale, considerato che è stato già attribuito il punteggio massimo, non si procederà alla valutazione dei titoli relativi all'aggiornamento professionale.

Corsi e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale

1- Corsi di aggiornamento

I corsi in materia di aggiornamento professionale sono valutati se conseguiti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, approssimata al 01/01/2007 e siano comunque successivi alla data di abilitazione.

Non sono presi in considerazione i corsi di aggiornamento obbligatori ECM e quelli non attinenti allo specifico ambito professionale del farmacista.

Sono valutati solamente i corsi di aggiornamento che prevedono una valutazione finale e nelle materie di esame nel modo seguente:

- con indicazione di durata pari a 30 ore e minore di 60 ore - massimo punti 0,05 (per l'intera commissione)
- con indicazione di durata pari o superiore a 60 ore - massimo punti 0,06 (per l'intera commissione)

2- Altri titoli di studio

Sono ascritti alla categoria della lett. h) dell'art 6 del DPCM 298/1994 come titoli di studio residuali e meritevoli di valutazione:

- Lauree di primo livello, di durata triennale, e da 180 CFU in materie attinenti le aree disciplinari del concorso: punti 0,5;
- Master universitari di primo livello nelle materie di esame indicate all'art 7, comma 1 del DPCM 298/1994: massimo punti: 0,4 (per l'intera commissione).
- Corsi di perfezionamento universitari, nelle materie di esame indicate all'art 7, comma 1 del DPCM 298/1994 della durata pari o superiore ad un anno massimo punti: 0,4 (per l'intera commissione)
- Diplomi attinenti all'ambito disciplinare specifico della durata di almeno 2 anni massimo punti: 0,25 (per l'intera commissione).

II GRUPPO

TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Fino ad un massimo di 35 punti ai sensi dell'art.5 del DPCM n. 298/94.

La ripartizione del punteggio è effettuata compiutamente dall'art. 5 - commi 2 - 3 - 4 e 5 del DPCM n. 298/94 che suddivide il punteggio stesso in quattro categorie (a,b,c,d.).

L'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 al comma 5 lett. b bis), introdotto dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135, ha aggiunto una quinta categoria - contraddistinta dalla lett. e) – relativa all'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche ai quali sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni.

La commissione rileva che l'art. 11 del decreto legge n. 1/2012, al comma 5 lett. a) e b), esclusivamente ai fini del concorso straordinario, ha equiparato, ivi comprese le maggiorazioni, l'attività svolta rispettivamente:

- dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) a quella svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata;
- dai farmacisti collaboratori negli esercizi di cui al soprarichiamato articolo 5, comma 1 a quella svolta dai farmacisti collaboratori di farmacia.

La commissione dà atto che l'art. 7 della legge 362/91 prevede che la titolarità della farmacia risiede in capo al farmacista o alla società, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione da parte di persona fisica o di persona giuridica.

Attesa pertanto la suddetta equiparazione stabilita dalla legge, la commissione decide di attribuire il punteggio previsto dalla lett. a), comma 3 dell'art 5 del DPCM 298/64 (attività in qualità di titolare) soltanto ai farmacisti che risultino titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in forma individuale.

Conseguentemente la commissione decide di attribuire il punteggio previsto dalla lett. b), comma 3 dell'art 5 del DPCM 298/64 (attività in qualità di collaboratore) ai farmacisti che abbiano prestato la loro attività in esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in forma societaria (di persone e di capitali).

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Dichiarazioni incomplete

La commissione non valuta e non attribuisce alcun punteggio alle dichiarazioni sostitutive del candidato mancanti degli elementi indicati nel modulo *on-line*, inserito nella piattaforma informatica, parte integrante del bando di cui all'art. 5 del bando di concorso, tali da non consentire alla medesima l'identificazione, con certezza ed in modo univoco, del titolo di cui il candidato dichiara il possesso.

In tutti i restanti casi nei quali la dichiarazione sia resa in modo incompleto, indeterminato o non congruo sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione stessa, viene assegnato il minor punteggio corrispondente alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del DPCM 30/03/1994, n. 298 e all'art. 11 del decreto legge n. 1/2012.

Esercizio professionale

Non è valutato il periodo di esercizio professionale nel caso di indeterminatezza delle dichiarazioni rese dal candidato anche circa i termini iniziali e/o finali dello stesso.

Non sono valutati eventuali periodi di servizio prestati a titolo di volontariato e tirocinio.

Non sono valutati i servizi resi contemporaneamente e, in caso di dichiarata contemporaneità, verrà valutato solo il servizio più favorevole al concorrente.

Non sono valutati i periodi di esercizio professionale inferiori ad un anno e superiori ai vent'anni (art. 5, comma 2, DPCM 298/94);

L'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali (art. 8 bando).

Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale, l'ultimo giorno utile è quello corrispondente alla data di pubblicazione del bando sul Burt ovvero 21/11/2012 (art. 8 bando).

Il punteggio è attribuito ad ogni singola giornata di servizio, il cui valore si ottiene dividendo per 365 il punteggio previsto per un anno di servizio.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio stabilito per il primo decennio (ex art. 5, comma 3, DPCM 298/94) tanto per i candidati che partecipano in forma singola quanto per quelli che partecipano in forma associata, sono valutati indipendentemente dall'ordine cronologico progressivo, i periodi delle attività di esercizio professionale più favorevoli, sino ad esaurimento del periodo. I rimanenti periodi di esercizio professionale sono valutati nel secondo decennio, sino ad esaurimento del periodo.

Al farmacista che abbia esercitato in farmacia rurale per almeno 5 anni come titolare, direttore o collaboratore ed al farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, una maggiorazione del 40% sul punteggio, fino ad un massimo di punti 6.50 (art. 8 bando).

Ai soli fini dell'applicazione della maggiorazione del 40% il periodo minimo di 5 anni potrà essere valutato cumulando periodi svolti con qualifiche diverse. Tale maggiorazione verrà calcolata relativamente a ciascun servizio prestato nella stessa qualifica.